



REGOLAMENTO GENERALE

REGOLAMENTO GENERALE

*Emanato con D.R. n. 310 del 19/07/2012,
integrato e modificato con D.R. n. 167 del 21/03/2016,
con D.R. n. 568 del 21/10/2016,
e con D.R. n. 46 del 02/02/2021.*

Art. 1 (Oggetto)

1. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto il presente Regolamento generale, di seguito denominato "Regolamento", disciplina le modalità di elezione, di costituzione e di funzionamento degli organi della Scuola Superiore Sant'Anna (di seguito Scuola) nonché l'organizzazione generale.
2. Il presente Regolamento generale dà attuazione alle disposizioni statutarie ed è soggetto al controllo previsto dall'art. 6, comma 9 della Legge 09 maggio 1989 n. 168.

Art. 2 (Federazione)

1. La Scuola è federata con l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia di seguito Scuola IUSS, e con la Scuola Normale Superiore, di seguito Scuola Normale, anch'essi aventi natura di Istituti universitari ad ordinamento speciale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (di seguito Legge 240/2010) e del D.M. n. 635 dell'8 agosto 2016 e del D.M. n. 264 del 12 maggio 2017.
2. Ferme restando l'autonomia scientifica, gestionale e amministrativa di ciascun Ateneo nel quadro delle risorse attribuite, la federazione tra la Scuola, la Scuola Normale e la Scuola IUSS si realizza attraverso:
 - a) il Consiglio di amministrazione federato;
 - b) il Collegio dei revisori dei conti federato;
 - c) il Nucleo di valutazione federato.

TITOLO I CAPO I ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Art. 3 (Organizzazione generale)

1. La Scuola si articola in due Classi accademiche, è organizzata tramite Istituti e prevede strutture amministrative e di supporto.

Sezione I LE CLASSI ACCADEMICHE

Art. 4 (Le Classi accademiche)

1. Le Classi accademiche sono due: la Classe accademica di scienze sociali e la Classe accademica di scienze sperimentali e applicate.
2. Le due Classi si articolano in un Consiglio della Classe accademica presieduto da un Preside.



REGOLAMENTO GENERALE

Art. 5

(Il Consiglio della Classe accademica: funzioni e competenze)

1. Il Consiglio di Classe accademica svolge le funzioni riconosciute dallo Statuto e dalle altre fonti interne della Scuola.
2. Il Consiglio, inoltre:
 - a) definisce annualmente, nell'ambito delle indicazioni del Senato accademico e delle compatibilità economiche stabilite dal Consiglio di amministrazione federato, il piano definitivo dell'offerta didattica per gli allievi dei corsi ordinari di I e II livello;
 - b) delibera in merito alla gestione del concorso di ammissione ai corsi ordinari;
 - c) delibera in merito alla proposta di programmazione didattica;
 - d) nel rispetto dell'autonomia dei docenti, approva in via definitiva il programma didattico dei corsi ordinari di I e II livello;
 - e) coordina, anche tramite l'attivazione diretta del Preside, i servizi relativi alle strutture collegiali;
 - f) esprime parere in ordine all'istituzione di nuove Lauree Magistrali;
 - g) conferisce la qualifica di cultore della materia ai sensi della normativa vigente;
 - h) esprime pareri sulle proposte di modifica delle fonti interne della Scuola, per quanto di competenza;
 - i) esprime parere sul Piano di orientamento strategico e sul Programma Triennale, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto;
 - j) approva le relazioni relative alla conferma dei ricercatori limitatamente alle attività di competenza della Classe accademica;
 - k) esercita ogni altra competenza prevista dai regolamenti della Scuola.
3. Le funzioni di Segretario del Consiglio della Classe accademica sono esercitate dal professore ordinario più giovane in ruolo. Il segretario ha il compito di verbalizzare i fatti, le discussioni, le proposte e le votazioni.

Art. 6

(Elezioni dei membri elettivi del Consiglio della Classe accademica)

1. Il Consiglio della Classe accademica è composto dai soggetti indicati nell'art. 28 dello Statuto.
2. L'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe accademica è indetta con decreto del Rettore almeno trenta giorni prima e non oltre sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica ovvero entro sette giorni dalla cessazione anticipata per qualsiasi causa intervenuta. Le votazioni si svolgono a partire da almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato ovvero entro trenta giorni dalla cessazione anticipata.
3. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo:
 - i ricercatori, a tempo determinato e indeterminato, nell'ambito dell'area scientifica di appartenenza della Classe accademica di riferimento;
 - gli allievi ordinari di I e II livello relativamente all'area scientifica di appartenenza della Classe accademica di riferimento.
4. Ogni ricercatore ed ogni allievo può esprimere una sola preferenza nell'ambito dell'area scientifica di appartenenza.
5. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato, tenuto conto di ciascuna area scientifica interessata dalle operazioni elettorali, almeno un terzo degli aventi diritto per ciascuna categoria elettiva.
6. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.

Art. 7

(Il Preside: funzioni e competenze)

1. Il Preside rappresenta la Classe accademica e svolge le funzioni di cui all'art. 29 dello Statuto.
2. Il Preside, inoltre:
 - a) convoca e presiede il Consiglio della Classe accademica;



REGOLAMENTO GENERALE

- b) attribuisce, nell'ambito delle sue competenze, specifici compiti e deleghe ai singoli componenti del Consiglio di Classe accademica;
 - c) propone al Rettore i componenti delle commissioni per i concorsi di ammissione ai corsi ordinari, e per gli esami di diploma di licenza;
 - d) esprime parere al Rettore in merito alla concessione ai docenti ed ai ricercatori delle aspettative e dei congedi previsti nell'ambito delle competenze delle Classi accademiche;
 - e) può nominare, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, un Vice-Preside, scelto tra i docenti, che afferiscono alla Classe; il Vice-Preside svolge le funzioni ad esso delegate dal Preside e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Il Preside esercita, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalle fonti interne.
4. In caso di impedimento, di assenza, ovvero nel caso in cui questi si trovi in conflitto di interessi rispetto alla delibera da assumere, la funzione di cui al comma 2, alla lettera a), è esercitata dal Vice-Preside qualora nominato, ovvero, se non nominato o impedito, dal professore ordinario più anziano in ruolo.

Art. 8 (Elezioni dei Presidi)

1. Il Preside è eletto dal Consiglio della Classe accademica tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti alla Classe e nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.
2. L'assemblea del corpo elettorale per la presentazione dei candidati e dei rispettivi programmi è convocata dal Decano dei professori ordinari della Classe almeno trenta giorni e non oltre sessanta giorni prima della data di scadenza del mandato ovvero entro trenta giorni successivi alla data di cessazione anticipata per qualsiasi causa intervenuta, e deve tenersi tra i sette e i dieci giorni dalla data di convocazione.
3. Il Decano dei professori ordinari della Classe indice le elezioni con proprio decreto pubblicato sull'Albo on-line della Scuola e indica le date di svolgimento del primo e dell'eventuale secondo e terzo scrutinio. Le elezioni si svolgono entro i quindici giorni successivi alla data di svolgimento dell'assemblea di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Chi intende candidarsi alla carica di Preside deve comunicarlo al Decano entro dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni. Oltre detto termine non possono essere presentate candidature per le prime due votazioni.
5. Il quorum di validità dei primi due scrutini e di tutti quelli successivi è pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto.
6. È eletto il candidato che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Tale maggioranza deve essere raggiunta in tutte le votazioni ad eccezione del ballottaggio previsto al comma 9.
7. Ove nei primi due scrutini non si raggiunga la maggioranza assoluta di cui al comma 6, ovvero non si raggiunga il quorum di validità di cui al comma 5, il Decano dei professori ordinari della Classe convoca una ulteriore assemblea del corpo elettorale da tenersi non oltre sette giorni dall'ultimo scrutinio, nel corso della quale potranno essere presentate nuove candidature.
8. Il terzo scrutinio si svolge entro quindici giorni successivi alla data di svolgimento dell'assemblea di cui al comma 7 del presente articolo.
9. Qualora al terzo scrutinio non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta di cui al comma 6 del presente articolo, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È proclamato eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
10. Nel caso in cui al terzo o ai successivi scrutini partecipi un solo candidato per l'elezione deve essere raggiunta la maggioranza di cui al comma 6.
11. Nel caso in cui al quarto scrutinio abbia partecipato un solo candidato e questi non sia stato eletto, il Decano, con proprio decreto pubblicato nell'Albo on-line della Scuola, indice una nuova assemblea del corpo elettorale da tenersi non oltre sette giorni dall'ultimo scrutinio, nel corso della quale potranno essere presentate nuove candidature, e fissa la data degli ulteriori due scrutini, nei quali sono richiesti per l'elezione il raggiungimento del quorum di validità di cui al comma 5 e la maggioranza di cui al comma 6. Qualora anche in questi ultimi due scrutini nessun candidato risulti eletto spetta al Decano stabilire l'eventuale indizione di una nuova assemblea con la possibilità di presentare ulteriori candidature. Nelle



REGOLAMENTO GENERALE

successive votazioni per l'elezione sono richiesti il raggiungimento del quorum di validità di cui al comma 5 e la maggioranza di cui al comma 6.

12. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina del nuovo Preside le relative funzioni sono svolte dal Decano dei professori ordinari della Classe accademica.

Sezione II GLI ISTITUTI

Art. 9 (Istituti)

1. Gli Istituti concorrono al consolidamento e all'innovazione del modello "Scuola Superiore" quale soluzione funzionale al perseguimento dell'eccellenza nella formazione universitaria e nella ricerca scientifica e tecnologica e costituiscono le strutture organizzative della Scuola che, nell'ambito delle aree scientifiche di competenza, sono dotate di autonomia scientifico-culturale. Gli Istituti sono deputati alla programmazione e alla gestione delle attività di ricerca e delle attività formative, quali Corsi di Philosophiae Doctor (Corsi di perfezionamento, dottorato di ricerca, d'ora innanzi Corsi PhD), Lauree Magistrali attivate in convenzione con altre Università italiane e straniere, Corsi attivati nell'ambito di Graduate Program. Gli Istituti inoltre programmano Master Universitari di I e II Livello e Corsi di Alta Formazione, che gestiscono in collaborazione con il competente ufficio.

2. Ogni docente e ricercatore della Scuola afferisce ad un Istituto o in alternativa ad un Dipartimento federato e svolge attività didattica, oltre che nell'ambito delle iniziative formative indicate nel presente articolo, a favore degli allievi ordinari in attuazione della programmazione didattica deliberata dalle Classi accademiche, d'intesa con il Collegio dei Direttori degli Istituti.

3. Afferiscono inoltre agli Istituti anche gli assegnisti, i borsisti e gli allievi dei corsi PhD in base alle aree scientifico-disciplinari di riferimento.

4. Gli Istituti in particolare:

a) svolgono l'attività di ricerca fondamentale e/o applicata e tendono a favorire la partecipazione anche degli allievi ordinari ai progetti di ricerca scientifica;

b) coordinano e gestiscono le strutture di ricerca;

c) definiscono annualmente, sulla base delle indicazioni del Senato accademico e delle compatibilità economiche stabilite dal Consiglio di amministrazione federato, il piano definitivo dell'offerta didattica per gli allievi dei Corsi PhD, Lauree Magistrali, Graduate Program e Seasonal Schools (in collaborazione con Università italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati), Master universitari di I e II livello e Corsi Alta Formazione;

d) deliberano, relativamente alle attività didattiche dagli stessi programmate, in merito agli impegni didattici, agli affidamenti, alle supplenze, ai carichi didattici dei professori e dei ricercatori afferenti;

e) esprimono parere sul Piano di orientamento strategico e sul Programma Triennale della Scuola, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto;

f) interagiscono con i soggetti privati e pubblici del mondo della ricerca nelle aree scientifiche di competenza;

g) promuovono ed attuano programmi di scambio internazionale di allievi Ph.D, personale tecnico che collabora alle attività di ricerca, docenti e ricercatori, nel quadro di specifici accordi stipulati dalla Scuola e/o dall'Istituto stesso;

h) esercitano ogni altra competenza prevista dai regolamenti della Scuola.

5. Per l'espletamento delle attività di competenza gli Istituti sono tenuti a:

a) assicurare un alto livello della ricerca e della formazione nel rispetto degli standard stabiliti dalla Scuola, da valutare mediante l'eventuale supporto dell'International Advisory Board della Scuola, ex art. 32 dello Statuto, e dello IAB-Istituto di cui all'art. 24 del presente Regolamento, se costituito, nonché delle procedure dettate dal Senato accademico;

b) garantire a tutti gli afferenti libertà di ricerca e di insegnamento, oltre che un accesso alle risorse provenienti dalla Scuola trasparente e basato sul merito;

c) valorizzare il rapporto tra formazione e ricerca nonché la collaborazione interdisciplinare nell'ambito dei percorsi formativi offerti agli allievi della Scuola;



REGOLAMENTO GENERALE

- d) attrarre ed orientare risorse provenienti dal settore pubblico e privato, da organismi nazionali ed internazionali, verso progetti rilevanti per l'area di competenza;
- e) operare con il massimo di efficacia, efficienza e trasparenza nella gestione delle risorse, nella conduzione delle attività e nel raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 10

(Autonomia e regolamenti interni)

1. Nel rispetto degli indirizzi e dei regolamenti della Scuola, l'Istituto è struttura dotata di autonomia scientifico-culturale nel campo delle attività di ricerca e di formazione avanzata nelle aree disciplinari di competenza. L'Istituto ha una propria autonomia gestionale e amministrativa da esercitarsi secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità".
2. L'Istituto ha altresì la responsabilità di contribuire, tramite apporti specifici, alla formazione del Programma Triennale della Scuola.
3. Gli Istituti possono dotarsi di un regolamento di funzionamento interno che integra e precisa la disciplina generale di cui al presente Regolamento senza tuttavia derogarvi. In caso contrario le disposizioni del regolamento di Istituto sono da ritenersi inapplicabili.
4. Il regolamento interno di Istituto, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, è proposto dall'Istituto interessato ed approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti il Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione federato, ed è emanato con Decreto del Rettore.
5. L'Istituto può dotarsi di manuali e disciplinari per regolare aspetti specifici inerenti le proprie attività; tali fonti non possono confliggere con le fonti sovraordinate dell'Istituto e della Scuola.
6. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali l'Istituto si avvale delle strutture della Scuola e di quelle ad esso appositamente destinate da soggetti terzi, secondo le modalità definite in sede organizzativa dal Direttore Generale.
7. L'Istituto può prevedere autonomamente, o in collaborazione con altri Istituti della Scuola, o Enti esterni, la costituzione di apposite Scuole di PhD, sottoponendo i relativi progetti di attivazione al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione federato per l'approvazione, sulla base dei profili di rispettiva competenza.
8. L'Istituto può adottare un'articolazione interna, per esempio in Aree, Sezioni e/o Laboratori che, senza alcuna autonomia di carattere amministrativo-contabile o contrattuale, siano strettamente funzionali a valorizzare consolidate specificità scientifiche e di ricerca.

Art. 11

(Risorse)

1. L'Istituto per lo svolgimento delle proprie attività dispone annualmente di:
 - risorse della Scuola ed altre risorse eventualmente reperite;
 - risorse proprie derivanti da finanziamenti pubblici e privati relativi a specifici progetti e linee di attività che afferiscono all'Istituto, a seguito di partecipazione a bandi nazionali, europei ed ad ogni altra iniziativa finalizzata all'attrazione di finanziamenti dall'esterno, anche tesa a favorire processi di integrazione scienza-industria a sostegno della ricerca.
2. L'Istituto è dotato di autonomia gestionale e quale Centro di Responsabilità predispone il budget annuale e triennale nel rispetto degli indirizzi programmatici.
3. Alla gestione amministrativo contabile dell'Istituto, alla ripartizione delle risorse ed al corretto impiego dei finanziamenti vincolati a specifici progetti e/o linee di ricerca o attività di formazione presiede il Direttore di Istituto in collaborazione con il Responsabile amministrativo che ne assumono la relativa responsabilità conformemente alle procedure stabilite dal "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" e dal Manuale di amministrazione.



REGOLAMENTO GENERALE

Art. 12

(Dotazione di beni)

1. I beni immobili e i beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, in dotazione all'Istituto, sono affidati al Direttore di Istituto. I beni immobili e mobili assegnati costituiscono parte integrante dell'inventario Scuola, tenuto ed aggiornato dal competente ufficio.

Art. 13

(Fondo economale)

1. L'Istituto dispone di un fondo economale per il pagamento delle spese di modesta entità, secondo quanto previsto dal "Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità" e dal Manuale di amministrazione.

Art. 14

(Personale tecnico amministrativo e risorse esterne)

1. La Scuola garantisce ai singoli Istituti un organico di personale tecnico-amministrativo nel rispetto delle caratteristiche strutturali e funzionali degli Istituti stessi.

2. Il personale tecnico-amministrativo è assegnato all'Istituto, a tempo pieno o a tempo parziale, con provvedimento del Direttore Generale della Scuola. Il personale dell'area amministrativa dipende dal Responsabile amministrativo dell'Istituto; il personale dell'area tecnica dipende funzionalmente dal Direttore dell'Istituto.

3. L'Istituto può avvalersi di prestazioni di lavoro aggiuntive e di collaborazioni esterne temporanee, a valere su propri fondi di ricerca e/o formazione. La proposta di attivazione di una risorsa esterna, e la determinazione dei principali aspetti contrattuali, è operata dal responsabile del fondo di Istituto su cui grava la spesa. La procedura comparativa, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne, è svolta dagli uffici competenti sotto la supervisione del Direttore Generale. Il relativo contratto è stipulato dal Direttore Generale. La gestione della risorsa esterna è affidata al responsabile scientifico di progetto.

4. L'Istituto può attivare assegni di ricerca a valere su fondi di ricerca e/o formazione propri, e su fondi Scuola. La procedura di selezione, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne, è svolta dagli uffici competenti sotto la supervisione del Direttore Generale. Il relativo contratto è stipulato dal Direttore di Istituto.

Art. 15

(Responsabile amministrativo)

1. Il Responsabile amministrativo dell'Istituto è nominato con provvedimento del Direttore Generale della Scuola, sentito il Direttore di Istituto.

2. Il Responsabile amministrativo coadiuva, assumendone in solido la responsabilità, il Direttore dell'Istituto nella gestione amministrativo-contabile dello stesso ed assolve a tutti i compiti ad esso demandati dal "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità", dal Manuale di amministrazione e dal regolamento interno di Istituto.

3. Il Responsabile amministrativo inoltre:

a) sovrintende all'organizzazione del lavoro del personale amministrativo assegnato all'area amministrativa dell'Istituto;

b) svolge le funzioni di segretario verbalizzante della Giunta e del Consiglio di Istituto, e cura per la parte di competenza la stesura degli atti da sottoporre all'approvazione dei predetti organi;

c) fornisce supporto professionale nelle materie di competenza durante le fasi di definizione e gestione delle attività attestando la legittimità degli atti;

d) cura, per la parte di competenza, la stesura degli atti da sottoporre all'approvazione del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione federato e degli altri Organi della Scuola.



REGOLAMENTO GENERALE

Art. 16

(Attivazione e disattivazione degli Istituti)

1. La proposta di attivazione di Istituti di ricerca spetta a tre o più docenti e ricercatori della Scuola, ai sensi dell'art. 31 comma 3 dello Statuto, e viene deliberata dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione federato, fermo restando che l'Istituto deve mantenere la struttura assunta al momento dell'attivazione per almeno tre anni, senza procedere ad alcuna scissione.
2. La proposta di disattivazione di un Istituto di ricerca spetta al Rettore o al Direttore dell'Istituto e viene approvata dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione federato.

Art. 17

(Organi di governo degli Istituti)

1. Sono organi di governo dell'Istituto:
 - il Direttore;
 - la Giunta;
 - il Consiglio di Istituto.
2. Le relative competenze sono disciplinate dallo Statuto, dal presente Regolamento e dai regolamenti di Istituto, in conformità con quanto stabilito dall'art. 10.

Art. 18

(Direttori di Istituto - elezioni)

1. Il Direttore dell'Istituto è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti allo stesso. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta a tutti i soggetti facenti parte delle seguenti componenti con la relativa percentuale di ponderazione in modo da assicurare:
 - a) ai professori, ordinari e associati, un peso pari al 60% del complesso dei votanti;
 - b) ai ricercatori a tempo indeterminato, ai ricercatori a tempo determinato e agli assegnisti di ricerca un peso pari al 20% del complesso dei votanti;
 - c) al personale tecnico-amministrativo un peso pari al 10% del complesso dei votanti;
 - d) agli allievi PhD un peso pari al 10% del complesso dei votanti.
2. L'assemblea del corpo elettorale per la presentazione dei candidati e dei rispettivi programmi è convocata dal Decano dei professori ordinari dell'Istituto almeno trenta giorni e non oltre sessanta giorni prima della data di scadenza del mandato ovvero entro trenta giorni successivi alla data di cessazione anticipata per qualsiasi causa intervenuta, e deve tenersi tra i sette e i dieci giorni dalla data di convocazione.
3. Il Decano dei professori ordinari dell'Istituto indice le elezioni con proprio decreto pubblicato sull'Albo on-line della Scuola e indica le date di svolgimento del primo e dell'eventuale secondo e terzo scrutinio. Le elezioni si svolgono entro i trenta giorni successivi alla data di svolgimento dell'assemblea di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Chi intende candidarsi alla carica di Direttore deve comunicarlo al Decano entro dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni. Oltre detto termine non possono essere presentate candidature per le prime tre votazioni.
5. Le elezioni per la nomina del Direttore sono valide se al primo scrutinio partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti ponderati.
6. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non si raggiunga al primo scrutinio, il secondo ed i successivi scrutini risultano validi se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto e risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti ponderati.
7. Qualora al terzo scrutinio non si raggiunga il quorum di cui al comma 6 e nessun candidato ottenga il numero di voti necessario per essere eletto, le votazioni verranno ripetute ad oltranza.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, il regolamento di Istituto può prevedere modalità per l'eventuale riapertura dei termini al fine di presentare nuove candidature.
9. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.



REGOLAMENTO GENERALE

Art. 19

(Direttore di Istituto - funzioni)

1. La responsabilità gestionale dell'Istituto, svolta nell'ambito del budget annuale, è affidata al Direttore, coadiuvato dal Responsabile amministrativo, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza degli atti.
2. Il Direttore di Istituto coordina scientificamente le attività ed attua gli indirizzi strategici e gli obiettivi di sviluppo individuati dal Consiglio di Istituto nel rispetto delle linee programmatiche della Scuola. Il Direttore, a cadenza periodica, può riferire al Rettore in merito alle attività gestionali, di ricerca e formazione dell'Istituto.
3. In particolare il Direttore:
 - a) convoca e presiede la Giunta di Istituto, adottando con proprio provvedimento gli atti urgenti ed indifferibili di relativa competenza da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Istituto;
 - c) convoca le riunioni dello IAB-Istituto, ove costituito nell'ambito del regolamento interno d'Istituto;
 - d) adotta tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto, previo parere, per i profili di competenza, del Responsabile amministrativo e dei titolari dei fondi di ricerca per le spese gravanti sui fondi stessi;
 - e) propone alla Giunta la ripartizione interna delle risorse economiche e sovrintende alla loro corretta ed efficiente gestione;
 - f) presiede all'attività amministrativo-contabile dell'Istituto quale Centro di Responsabilità secondo quanto previsto dal "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità";
 - g) cura la gestione degli spazi nei locali e/o sedi assegnate all'Istituto, dei beni mobili ivi presenti in base ai criteri di funzionalità ed economicità in osservanza delle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, fatta salva la possibilità di delega per quanto previsto dalla legge;
 - h) sovrintende all'organizzazione del lavoro del personale tecnico assegnato all'Istituto e ne autorizza le missioni;
 - i) predispone, d'intesa con la Giunta, la proposta di regolamento interno, da sottoporre preliminarmente all'approvazione del Consiglio di Istituto, quindi all'esame del Consiglio di amministrazione federato ed alla successiva approvazione del Senato accademico;
 - j) può predisporre, d'intesa con la Giunta, il Piano Triennale di Istituto da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto e quindi trasmettere al Rettore;
 - k) predispone il piano definitivo dell'offerta didattica di Istituto per l'anno accademico di riferimento;
 - l) è membro del Collegio dei Direttori di Istituto;
 - m) provvede alla tempestiva trasmissione dei dati necessari per il monitoraggio delle attività didattiche e di ricerca da parte degli Organi della Scuola;
 - n) esercita ogni altra funzione prevista dalla regolamentazione interna della Scuola.
4. Per quanto concerne gli atti negoziali riferibili ai singoli Istituti la relativa sottoscrizione da parte del Direttore è rimessa ai termini della delega ad esso conferita dal Rettore ai sensi dell'art. 50 del "Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità".
5. Per lo svolgimento delle attività il Direttore è coadiuvato dal Responsabile amministrativo.
6. Per lo svolgimento del proprio mandato il Direttore di Istituto può nominare un Vice-Direttore vicario che svolge le funzioni ad esso delegate dal Direttore e lo sostituisce in tutti i casi di sua assenza e impedimento.

Art. 20

(Giunta di Istituto - composizione)

1. La Giunta è composta da tre a cinque membri, ivi compreso il Direttore di Istituto che la presiede, in relazione alla numerosità degli afferenti e delle aree scientifico disciplinari comprese nell'Istituto. I membri della Giunta sono nominati dal Direttore di Istituto, con proprio provvedimento, assicurando che la maggioranza degli stessi appartenga al corpo docente e ricercatore afferente all'Istituto e garantendo che i membri siano rappresentativi delle diverse aree scientifico disciplinari e/o articolazioni interne dell'Istituto. Il regolamento interno di Istituto potrà prevedere tra i componenti la Giunta, con diritto di voto, il Direttore Generale e il Responsabile amministrativo di Istituto.



REGOLAMENTO GENERALE

2. Su proposta del Direttore di Istituto, qualora gli argomenti iscritti all'ordine del giorno siano di precipuo interesse di una o più categorie rappresentate in Consiglio di Istituto, la Giunta di Istituto si riunisce in composizione estesa ai rappresentanti delle stesse categorie i quali partecipano alla seduta con diritto di voto.
3. I membri della Giunta durano in carica un triennio e possono essere confermati per una sola volta consecutivamente. Qualora cessi anticipatamente per qualsiasi causa il mandato di uno o più membri, il Direttore procede ad una nuova nomina per la restante parte del mandato.
4. I membri della Giunta cessano dalla carica a seguito della cessazione del mandato del Direttore, anche anticipata.

Art. 21

(Giunta di Istituto - funzioni)

1. La Giunta è l'organo di indirizzo dell'Istituto per quanto concerne l'amministrazione delle risorse economiche proprie dello stesso e sovrintende alla loro corretta ed efficiente gestione. A tal fine la Giunta svolge un ruolo di consultazione e supporto al Direttore di Istituto.
2. La Giunta in particolare:
 - a) delibera l'approvazione di convenzioni e contratti conto terzi ed ogni altra iniziativa che dia luogo a progetti di ricerca e formazione, nonché sugli argomenti posti all'ordine del giorno dal Direttore di Istituto, su impulso di docenti e ricercatori afferenti allo stesso;
 - b) predispone, d'intesa con il Direttore, la proposta di regolamento interno;
 - c) può predisporre, d'intesa con il Direttore il Piano Triennale dell'Istituto, nell'ambito ed in coerenza con il Programma Triennale della Scuola, corredato da adeguati obiettivi per le attività di ricerca, formazione e valorizzazione della ricerca dell'Istituto stesso;
 - d) approva il piano dell'offerta didattica di pertinenza dell'Istituto, su proposta del Direttore per l'anno accademico di riferimento;
 - e) esercita ogni altra funzione prevista dalla regolamentazione interna della Scuola.

Art. 22

(Consiglio di Istituto - composizione)

1. Fanno parte di diritto del Consiglio il Direttore di Istituto, che lo presiede, i docenti e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato afferenti all'Istituto, unitamente alle rappresentanze delle seguenti categorie:
 - personale tecnico-amministrativo,
 - assegnisti di ricerca,
 - allievi PhD,anch'esse afferenti all'Istituto. Il regolamento d'Istituto stabilisce il numero dei rappresentanti di ciascuna di tali categorie, in misura tale da assicurare che la maggioranza dei membri del Consiglio appartenga al corpo docente e ricercatore e che sia assicurata un'adeguata rappresentanza di genere. Il Direttore di Istituto, con proprio provvedimento pubblicato sull'Albo on-line della Scuola, indice le elezioni ed indica le date di svolgimento del primo e degli eventuali successivi scrutini.
2. Le elezioni sono valide se al primo scrutinio partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, calcolati per ciascuna categoria elettiva. Risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
3. Nel caso in cui il quorum di validità delle elezioni di cui al comma precedente non sia raggiunto al primo scrutinio, il secondo scrutinio è valido se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto, calcolati per ciascuna categoria elettiva. Risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
4. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al secondo scrutinio, per il terzo scrutinio non si prevede alcun quorum di validità. Risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
5. Il Responsabile amministrativo partecipa al Consiglio con compiti di segretario verbalizzante.



REGOLAMENTO GENERALE

6. I membri elettivi del Consiglio durano in carica un triennio e possono essere confermati per una sola volta. Qualora cessi anticipatamente per qualsiasi causa il mandato di uno o più membri, l'eletto viene sostituito con il primo dei non eletti della medesima operazione elettorale. In mancanza di non eletti sono indette dal Direttore di Istituto con proprio provvedimento elezioni suppletive per la restante parte del mandato.

7. Alle riunioni del Consiglio di Istituto possono essere invitati, senza diritto di voto, eventuali docenti e ricercatori affiliati all'Istituto stesso.

8. Il Consiglio di Istituto si riunisce in composizione ristretta ai docenti e ricercatori per deliberare una proposta di piano di reclutamento di Istituto da sottoporre al Rettore al fine della definizione del piano annuale di reclutamento della Scuola e per proporre al Consiglio di amministrazione federato la chiamata dei ricercatori di tipo A, ex art. 24 comma 3 della Legge 240/2010.

9. Relativamente alle altre proposte di chiamata, il Consiglio si riunisce per esprimere il proprio parere nelle seguenti composizioni ristrette:

- ai professori di I fascia per le proposte di chiamata di I fascia;
- ai professori di I e II fascia per le proposte di chiamata di II fascia;
- ai professori di I e II fascia, ai ricercatori di tipo B, ex art. 24 comma 3 della Legge n. 240/2010 e ai ricercatori a tempo indeterminato per le proposte di chiamata dei ricercatori di tipo B, ex art. 24 comma 3 della Legge n. 240/2010.

Art. 23

(Consiglio di Istituto - funzioni)

1. Il Consiglio di Istituto svolge una funzione di supervisione strategica delle attività dell'Istituto, con particolare riferimento alle attività di formazione e di ricerca, sentito, ove costituito, lo IAB-Istituto. In particolare il Consiglio di Istituto rappresenta il consesso in cui discutere ed elaborare proposte e valutazioni sulle attività didattiche e scientifiche dell'Istituto stesso. Esso svolge altresì una funzione consultiva.

2. Il Consiglio in particolare:

- a) approva il regolamento interno di Istituto, predisposto dal Direttore d'intesa con la Giunta;
- b) approva il Piano Triennale di Istituto, qualora adottato;
- c) esprime parere sul Piano di orientamento strategico e sul Programma Triennale della Scuola;
- d) propone al Senato accademico la nomina dei membri dello IAB-Istituto;
- e) esprime parere/proposta agli organi accademici circa le proposte di chiamata di docenti e ricercatori in base agli specifici regolamenti;
- f) esercita ogni altra funzione prevista dalla regolamentazione interna della Scuola.

3. Il Consiglio è convocato dal Direttore di Istituto ogni qualvolta lo ritenga opportuno, anche su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio d'Istituto, e comunque almeno una volta l'anno.

Art. 24

(International Advisory Board - IAB di Istituto)

1. Ciascun Istituto può istituire un International Advisory Board - IAB quale organismo di supporto alla valutazione dei risultati dell'attività ed alla definizione delle linee strategiche.

2. I componenti dello IAB-Istituto sono nominati dal Senato accademico per un periodo di quattro anni nel numero massimo di sei, tra personalità esterne alla Scuola, su proposta del Consiglio di Istituto. Un membro dello IAB-Istituto deve essere scelto tra i componenti dello IAB-Scuola.

3. Lo IAB-Istituto si riunisce su convocazione del Direttore di Istituto.

Art. 25

(Collegio dei Direttori di Istituto)

1. Il Collegio dei Direttori di Istituto, ai sensi dell'art. 31, comma 6, dello Statuto coordina le attività degli Istituti e provvede a realizzare forme di collaborazione per lo sviluppo di progetti interdisciplinari.

2. Il Collegio dei Direttori di Istituto è presieduto dal Rettore.

3. Il Rettore convoca il Collegio, ne fissa l'ordine del giorno e ne dirige i lavori assicurandone il regolare svolgimento.



REGOLAMENTO GENERALE

4. Il Collegio elegge i due Direttori di Istituto in Senato accademico, uno afferente alla Classe accademica di scienze sperimentali e applicate, l'altro afferente alla Classe accademica di scienze sociali.
5. Il Collegio dei Direttori di Istituto esercita le altre funzioni attribuite dalle fonti interne della Scuola.

Sezione III STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI SUPPORTO

Art. 26

(Organizzazione amministrativa)

1. Il Consiglio di amministrazione federato, al momento della loro istituzione, con apposito atto determina il grado di autonomia dei Centri di Spesa/Centri di Responsabilità secondo le tipologie previste nel "Regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità" e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla Legge 240/2010.
2. In coerenza con la legge e lo Statuto, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo della Scuola, definita dal Direttore generale che ne è responsabile, è rappresentata da un organigramma generale in cui sono riportate le strutture afferenti alla Direzione Generale e agli Istituti e rappresentati i riferimenti gerarchici e funzionali.

Art. 27

(Tavoli tecnici di coordinamento)

1. Gli Atenei federati potranno attivare Tavoli tecnici per consentire il coordinamento di alcune attività amministrative. Parimenti i Tavoli tecnici possono essere attivati per specifiche tematiche inerenti le attività didattiche e di ricerca scientifica.

Art. 28

(Assemblea degli Assegnisti)

1. È istituita l'Assemblea degli Assegnisti, che ha funzioni consultive rispetto agli organi di governo. A tal fine esprime pareri su questioni riguardanti gli assegnisti e può presentare proposte su questioni inerenti la Scuola.
2. L'Assemblea trasmette annualmente una relazione sulla qualità dei servizi e delle strutture al Direttore Generale ed al Nucleo di Valutazione.
3. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il ricercatore ed il rappresentante degli allievi dei corsi PhD che siedono in Senato accademico.
4. Il funzionamento dell'Assemblea e le modalità di elezione del rappresentante degli assegnisti sono definiti con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea stessa, inviato al Senato accademico per conoscenza ed emanato con Decreto del Rettore.

Art. 29

(Consulta del personale tecnico-amministrativo)

1. La Consulta del personale tecnico-amministrativo ha funzioni consultive rispetto agli organi di governo; a tal fine esprime il proprio parere sul Piano di orientamento strategico e sulle questioni riguardanti il personale tecnico-amministrativo; può presentare proposte su questioni inerenti la Scuola.
2. Al fine di esercitare le funzioni di cui sopra i membri della Consulta hanno diritto di accedere, al pari di tutte le altre componenti della Scuola, agli atti della Scuola, nel rispetto delle leggi vigenti.
3. La Consulta, è nominata con decreto dal Rettore ed è composta da dieci membri così individuati:
 - a) il rappresentante del personale tecnico-amministrativo in Senato accademico;
 - b) sei membri, ciascuno dei quali, eletto tra il personale tecnico-amministrativo di ogni Istituto indipendentemente dal contratto che regola il proprio rapporto di lavoro; ogni Istituto contribuisce con l'elezione di un rappresentante;



REGOLAMENTO GENERALE

- c) tre membri eletti dal resto del personale tecnico-amministrativo della Scuola, indipendentemente dal contratto che regola il proprio rapporto di lavoro.
4. Il quorum di validità delle elezioni è pari ad un terzo degli aventi diritto.
5. In ottemperanza alla regola generale di cui all'art. 78 l'elettore può esprimere:
 - una sola preferenza, se appartenente ad un Istituto;
 - due preferenze, se appartenente all'Amministrazione centrale.
6. Il regolamento (e le sue modifiche ed integrazioni), ex art. 36, comma 3 dello Statuto, è approvato dalla Consulta a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, inviato al Senato accademico per conoscenza ed emanato con decreto del Rettore.
7. La Consulta resta in carica per la durata del mandato del Senato accademico.

Sezione IV - ORGANI DISCIPLINARI

Art. 30

(Collegio di disciplina)

1. Il Collegio di disciplina svolge l'attività di controllo disciplinare sui docenti ed opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.
2. L'avvio del procedimento spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
3. L'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del Rettore spetta al Decano secondo le modalità di cui al presente articolo.
4. Il Collegio, uditi il Rettore ovvero un suo delegato o, nel caso di cui al comma 3, il Decano ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione federato per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.
5. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione federato, senza la rappresentanza degli allievi, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
6. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso.
7. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia a quanto disposto dall'art. 10, Legge 240/2010.

Art. 31

(Ufficio Procedimenti Disciplinari)

1. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari - UPD nei confronti del personale tecnico-amministrativo, al quale sono attribuite le competenze di cui all'art. 55 bis, comma 1 e comma 4 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni è istituito con provvedimento del Direttore Generale.
2. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari è competente ad avviare, istruire e concludere i procedimenti disciplinari che comportano l'applicazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, ferma restando la competenza per l'applicazione di quest'ultima sanzione a carico del responsabile di ciascuna struttura organizzativa.
3. Il procedimento disciplinare segue l'iter definito dalla legge di cui all'art. 55 bis del D.Lgs. citato.



REGOLAMENTO GENERALE

Sezione V - ALLIEVI E STUDENTI

Art. 32

(Allievi ordinari della Scuola)

1. Gli allievi ordinari della Scuola, vincitori della selezione prevista per l'ammissione alla Scuola e in regola con gli obblighi didattici previsti nelle fonti interne, sono studenti iscritti ai corsi di Laurea dell'Università di Pisa e di Laurea Magistrale dell'Università di Pisa, degli Atenei federati o di altre Istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola.
2. Gli allievi ordinari di I e di II livello risiedono di norma nelle strutture collegiali della Scuola e frequentano, all'interno della Scuola stessa, attività didattiche e formative di durata rispettivamente pari a quella dei corrispondenti corsi di Laurea dell'Università di Pisa e di Laurea Magistrale dell'Università di Pisa, degli Atenei federati o di altre Istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola.
3. La programmazione, gli impegni e gli obblighi didattici degli allievi ordinari sono disciplinati, in conformità alle previsioni dello Statuto, del "Regolamento didattico" e del "Regolamento delle attività formative".
4. Il titolo rilasciato dalla Scuola al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario, nonché ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, è equiparato ad un Master universitario di II livello.

Art. 33

(Corsi di Laurea Magistrale)

1. L'ordinamento dei corsi di Laurea Magistrale, le modalità di accesso agli stessi, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attività formative e del processo di apprendimento degli allievi, nonché la piena e funzionale collaborazione inter-universitaria, sono disciplinati nelle fonti interne anche in conformità a quanto previsto nell'atto convenzionale stipulato con gli altri Atenei per l'istituzione e la conduzione dei corsi stessi.

Art. 34

(Allievi dei corsi di *Philosophiae Doctor* – PhD)

1. Gli allievi perfezionandi e dottorandi frequentano, all'interno della Scuola, corsi di *Philosophiae Doctor* di durata non inferiore a tre anni nel campo delle scienze sociali o delle scienze sperimentali, nelle aree determinate ogni anno dal Senato accademico.
2. Il "Regolamento delle attività formative", emanato in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dal "Regolamento didattico", disciplina l'organizzazione scientifico-didattica dei corsi di *Philosophiae Doctor*, il passaggio degli allievi agli anni successivi dei corsi medesimi e l'ammissione all'esame finale di diploma.
3. Si considerano allievi dei corsi di PhD coloro che risultano essere in regola con gli obblighi previsti dalla Disciplina interna del corso di riferimento.

Art. 35

(Rinvio)

1. La disciplina specifica relativa ad allievi e studenti della Scuola è contenuta nel "Regolamento didattico" di Ateneo e nel "Regolamento delle attività formative".



REGOLAMENTO GENERALE

CAPO II ORGANI DI GOVERNO E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 36 **(Attività degli Organi di Governo)**

1. L'attività degli organi di governo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, si informa ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

Art. 37 **(Piano di orientamento strategico)**

1. La Scuola adotta un Piano di orientamento strategico con il quale definisce le linee di sviluppo per un periodo pluriennale con riferimento all'evoluzione del contesto culturale, sociale, economico, formativo e scientifico, a livello nazionale e internazionale. Di esso si tiene conto nella predisposizione del Programma Triennale.
2. Il Piano di orientamento strategico è deliberato dal Senato accademico su proposta del Rettore sentiti i Consigli delle Classi accademiche, i Consigli di Istituto, la Consulta del personale tecnico amministrativo e il Consiglio di amministrazione federato per quanto riguarda le questioni di compatibilità economica e gestionale.
3. Al Consiglio di amministrazione federato compete il monitoraggio dell'attuazione del Piano di orientamento strategico e la verifica annuale degli obiettivi raggiunti.
4. Il Rettore, anche su sollecitazione del Senato accademico, dei Consigli delle Classi accademiche, dei Consigli di Istituto e della Consulta del personale tecnico amministrativo può proporre al Senato accademico eventuali modificazioni del Piano di orientamento strategico.

Art. 38 **(Programma Triennale)**

1. La Scuola fonda la sua gestione su un Programma Triennale adottato in attuazione del Piano di orientamento strategico.
2. Il Programma Triennale è deliberato dal Consiglio di amministrazione federato su proposta del Rettore, sentiti il Senato accademico, i Consigli delle Classi accademiche ed i Consigli di Istituto.
3. Al Consiglio di amministrazione federato compete il monitoraggio dell'attuazione del Programma Triennale e la verifica annuale degli obiettivi raggiunti.
4. Il Rettore, anche su sollecitazione del Senato accademico, dei Consigli delle Classi accademiche e dei Consigli di Istituto, può proporre al Consiglio di amministrazione federato eventuali modifiche del Programma Triennale.

Art. 39 **(Fonti interne)**

1. La Scuola, nel rispetto della legislazione vigente in materia e dello Statuto, emana regolamenti, manuali e disciplinari.
2. I regolamenti hanno carattere generale relativamente all'ambito cui si riferiscono.
3. I manuali disciplinano e contengono norme di attuazione per settori specifici nell'ambito delle disposizioni contenute nei regolamenti.
4. I disciplinari contengono norme di attuazione delle disposizioni previste nei manuali relativamente a settori specifici.



REGOLAMENTO GENERALE

Art. 40

(Modalità di approvazione delle fonti interne)

1. I regolamenti della Scuola, ivi compresi quelli predisposti dagli Istituti, ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto, ove non diversamente disciplinato dal presente regolamento, sono approvati a maggioranza semplice articolo per articolo e a maggioranza dei due terzi nel testo finale dei componenti del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione federato e sono emanati con decreto del Rettore
2. Il “Regolamento per l’amministrazione, finanza e contabilità” è approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di amministrazione federato, previo parere del Senato accademico ed è emanato con decreto del Rettore.
3. I manuali e i disciplinari che incidono:
 - su aspetti generali della Scuola sono approvati dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione federato, a maggioranza assoluta dei componenti ed emanati con decreto del Rettore;
 - su aspetti economici e gestionali sono approvati dal Consiglio di amministrazione federato a maggioranza assoluta dei componenti ed emanati con decreto del Rettore; relativamente al Manuale di amministrazione è necessario preventivamente acquisire il parere del Senato accademico;
 - su aspetti di competenza dei singoli Istituti sono approvati dalla Giunta ed emanati con provvedimento del Direttore di Istituto.
4. I manuali e i disciplinari, e le relative integrazioni e/o modifiche, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell’Albo on-line della Scuola, salvo che il decreto di emanazione non disponga diversamente.

Sezione I IL RETTORE

Art. 41

(Funzioni e competenze del Rettore)

1. Il Rettore ha la legale rappresentanza della Scuola, esercita le funzioni stabilite dallo Statuto e quelle demandategli dalla legge e dalle altre fonti interne.

Art. 42

(Elezioni del Rettore ed elettorato attivo e passivo)

1. Almeno novanta giorni e non oltre centocinquanta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica, ovvero entro sessanta giorni dalla data di cessazione anticipata per qualsiasi causa intervenuta, il Decano dei professori ordinari, con proprio decreto pubblicato sull’Albo on-line della Scuola, indice le elezioni e stabilisce le date di svolgimento dei primi due scrutini.
2. La convocazione del corpo elettorale per le elezioni deve essere inviata a ciascun elettore, a mezzo e-mail, almeno quattro settimane prima della data delle elezioni.
3. Le elezioni sono valide se ha partecipato, ai primi due scrutini, la metà più uno degli aventi diritto; dal terzo scrutinio è sufficiente la partecipazione di un terzo degli aventi diritto.
4. Chi intende candidarsi alla carica di Rettore deve comunicarlo al Decano entro dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni. Oltre detto termine non possono essere presentate candidature per le prime due votazioni.
5. Il Decano indice un’assemblea del corpo elettorale, da tenersi almeno due settimane prima della data dello svolgimento delle elezioni del Rettore, per una presentazione pubblica dei candidati che illustreranno i programmi. La convocazione deve pervenire almeno dieci giorni prima dell’assemblea.
6. Nelle elezioni per il Rettore è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti ponderati ai sensi del comma 11 del presente articolo, salvo il caso di ballottaggio di cui al comma 7. Qualora al secondo scrutinio non sia stata raggiunta tale maggioranza ovvero non sia stato raggiunto il quorum di validità, il Decano, con proprio decreto pubblicato nell’Albo on-line della Scuola, indice una nuova assemblea del corpo elettorale da tenersi non oltre sette giorni dall’ultimo scrutinio, nel corso della quale potranno essere presentate nuove candidature, e fissa la data del terzo e del quarto scrutinio.



REGOLAMENTO GENERALE

7. Qualora al terzo scrutinio nessuno dei candidati abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti ponderati, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti e viene proclamato eletto colui che ottiene la maggioranza dei voti ponderati, validamente espressi, anche se relativa.
8. Nel caso in cui al terzo o ai successivi scrutini partecipi un solo candidato l'elezione è valida se sia stato raggiunto il quorum di cui al terzo comma e se il candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti ponderati.
9. Nel caso in cui al quarto scrutinio abbia partecipato un solo candidato e questi non abbia ottenuto la maggioranza richiesta, il Decano, con proprio decreto pubblicato nell'Albo on-line della Scuola, indice una nuova assemblea del corpo elettorale da tenersi non oltre sette giorni dall'ultimo scrutinio, nel corso della quale potranno essere presentate nuove candidature, e fissa la data degli ulteriori due scrutini, nei quali sono richiesti per l'elezione il raggiungimento del quorum di cui al terzo comma e la maggioranza assoluta dei voti ponderati. Qualora anche in questi ultimi due scrutini nessun candidato risulti eletto spetta al Decano stabilire l'eventuale indizione di una nuova assemblea con la possibilità di presentare ulteriori candidature. Nelle successive votazioni per l'elezione sono richiesti il raggiungimento del quorum di validità di cui al terzo comma e la maggioranza di cui al comma 6.
10. Qualora il Rettore che è stato eletto sia un docente che si trova in regime di impegno a tempo definito, dovrà optare, entro tre giorni dalla pubblicazione sull'Albo on-line della Scuola dei risultati della votazione, per il regime di impegno a tempo pieno, pena la decadenza dalla carica. Il regime di impegno a tempo pieno deve essere mantenuto per tutta la durata del mandato.
11. L'elettorato attivo spetta con voto ponderato a ciascuno dei seguenti raggruppamenti di categorie in modo tale da assicurare:
 - a) alla categoria dei professori ordinari e associati un peso pari al 60% del complesso dei votanti;
 - b) alle categorie dei ricercatori, degli assegnisti di ricerca e del personale tecnico amministrativo un peso pari al 18% dei votanti così ulteriormente ripartito: 7.5% per i ricercatori, 3% per gli assegnisti di ricerca e 7.5% per il personale tecnico-amministrativo;
 - c) agli allievi dei corsi di perfezionamento o dottorato di ricerca e agli allievi ordinari di I e II livello un peso pari al 22% del complesso dei votanti.

Art. 43

(Prorettore vicario e prorettori)

1. Per lo svolgimento del proprio mandato il Rettore può avvalersi di un Prorettore vicario scelto tra i professori ordinari. Il Prorettore vicario svolge le funzioni delegate dal Rettore e lo sostituisce in tutti i casi di assenza o impedimento. Ai sensi dell'art. 20, comma 10, dello Statuto il Prorettore vicario, se diverso dalle persone già componenti il Senato accademico, partecipa alle sedute del Senato senza diritto di voto.
2. Il Rettore può inoltre nominare propri delegati, ai sensi dell'art. 19 comma 6 dello Statuto, chiamati Prorettori, nel numero massimo di cinque, su questioni di specifica rilevanza, scelti tra i professori - ordinari o associati - e tra i ricercatori.
3. L'attività dei Prorettori è sottoposta a periodici controlli di gestione e di verifica dei risultati.
4. Ciascun Prorettore espleta i compiti oggetto di delega di norma fino alla scadenza del mandato del Rettore, salvo diversa scadenza prevista nell'atto di nomina, che comunque non può andare oltre quella del Rettore. Con decreto rettorale la delega può essere revocata anticipatamente.
5. In caso di cessazione anticipata del mandato del Rettore i Prorettori svolgono esclusivamente compiti di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Rettore.

Art. 44

(Sostituzione del Rettore)

1. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina del nuovo Rettore le relative funzioni sono svolte dal Decano della Scuola.



REGOLAMENTO GENERALE

Sezione II IL SENATO ACCADEMICO

Art. 45

(Funzioni e competenze del Senato accademico)

1. Il Senato accademico esercita le funzioni ad esso riconosciute dall'art. 20 dello Statuto, dalla legge e dalle fonti interne della Scuola.
2. Il Senato inoltre:
 - a) stabilisce, d'intesa con il Consiglio di amministrazione federato, le forme ed i modi di partecipazione della Scuola ad attività ed organismi istituzionali nei quali sia previsto l'impegno di personale o risorse della Scuola;
 - b) attiva e cura i processi di valutazione del personale docente e ricercatore secondo il disposto della normativa vigente;
 - c) valutata la rilevanza di singole iniziative di ricerca o formazione ne attribuisce la relativa responsabilità, anche a docenti esterni alla Scuola;
 - d) esercita la potestà disciplinare nei confronti degli allievi.

Art. 46

(Elezioni delle rappresentanze in Senato accademico)

1. Almeno trenta giorni e non oltre sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica ovvero entro sette giorni dalla cessazione anticipata per qualsiasi causa intervenuta, il Rettore, con proprio decreto pubblicato sull'Albo on-line della Scuola, indice le elezioni per il rinnovo delle cariche.
2. Ogni categoria che deve esprimere un proprio rappresentante in Senato accademico è convocata in assemblea, per una discussione in merito alle disponibilità all'elezione, almeno una settimana prima dello svolgimento delle elezioni. Le assemblee sono convocate dai rappresentanti di categoria in Senato accademico.
3. Per le elezioni dei due Direttori di Istituto, eletti dal Collegio dei Direttori di Istituto, l'elettorato attivo e passivo spetta ai Direttori di Istituto; il Rettore, pur facendo parte del Collegio dei Direttori di Istituto, non esprime alcun voto.
4. In merito alle preferenze esprimibili:
 - per le elezioni dei due Direttori di Istituto eletti dal Collegio dei Direttori di Istituto, uno afferente alla Classe accademica di Scienze sperimentali e applicate, l'altro afferente alla Classe accademica di Scienze sociali, ogni Direttore può esprimere due preferenze, una per ogni Classe accademica.
 - per l'elezione dei due professori, i professori ordinari eleggono un professore ordinario esprimendo una preferenza; i professori associati eleggono un professore associato esprimendo una preferenza.
5. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto per ciascuna categoria elettiva.
6. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità di voti ottenuti, risulta eletto il candidato del genere meno rappresentato in Senato Accademico. In caso di parità in più di una categoria, la verifica del genere meno rappresentato segue l'ordine delle categorie previsto dall'art. 20 comma 5 dello Statuto.

Art. 47

(Senato accademico in composizione allargata)

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 4 dello Statuto, il Senato accademico si riunisce in composizione allargata:
 - a tutti i professori ordinari per le proposte di chiamate dei professori ordinari;
 - a tutti i professori ordinari e associati per le proposte di chiamate dei professori associati;
 - a tutti i professori ordinari e associati e con la partecipazione dei rappresentanti dei ricercatori nei Consigli delle Classi accademiche per le proposte di chiamate dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 240/2010.



REGOLAMENTO GENERALE

Art. 48

(Presidenza e segreteria del Senato accademico)

1. Il Senato accademico è presieduto dal Rettore della Scuola. In caso di impedimento, di assenza, ovvero nel caso in cui questi si trovi in situazione di incompatibilità, il Senato accademico è presieduto dal Prorettore vicario.
2. Analogamente si procede per le sedute del Senato accademico in composizione allargata.
3. Le funzioni di Segretario sono esercitate, anche nel caso di composizione allargata, dal Direttore Generale o da suo delegato.

Art. 49

(International Advisory Board)

1. L'International Advisory Board (IAB) è un organismo di consulenza del Senato accademico in ordine alle tematiche di sviluppo strategico della Scuola.
2. Lo IAB è composto da almeno sei membri di riconosciuta qualificazione internazionale e con comprovata esperienza di ricerca scientifica, di gestione e coordinamento di strutture accademiche e/o di ricerca o che rivestano, o abbiano rivestito, ruoli importanti in istituzioni/organizzazioni pubbliche o private di rilievo internazionale.
3. Almeno due terzi dei membri dello IAB devono svolgere le proprie attività presso organismi esteri o internazionali.
4. I membri dello IAB sono nominati dal Senato accademico su proposta del Rettore e scelgono al proprio interno il Presidente.
5. Il mandato dei membri dello IAB dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
6. Lo IAB si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qual volta il Senato accademico lo ritenga opportuno.
7. Il Consiglio di amministrazione federato determina il compenso spettante ai membri dello IAB, su proposta del Senato accademico, sentito il Collegio dei revisori dei conti federato.

Sezione III - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO

Art. 50

(Consiglio di amministrazione federato)

1. La Scuola, la Scuola IUSS e la Scuola Normale Superiore agiscono attraverso il Consiglio di amministrazione federato, costituito, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, con decreto congiunto dei Rettori/Direttore degli Atenei federati, che dura in carica tre anni.
2. La composizione, le modalità di nomina e di funzionamento sono stabilite dall'art. 21 dello Statuto.

Art. 51

(Elezione del rappresentante degli allievi della Scuola in Consiglio di amministrazione Federato)

1. Almeno trenta giorni e non oltre sessanta giorni prima della scadenza del mandato del rappresentante in carica, ovvero entro sette giorni dalla cessazione anticipata per qualsiasi causa intervenuta, il Rettore della Scuola, con proprio decreto pubblicato sull'Albo on-line della Scuola, indice le elezioni per il rinnovo della carica.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta agli allievi dei corsi Phd ed agli allievi ordinari di I e II livello.
3. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.
4. Risulta eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.
5. La Scuola e la Scuola IUSS e la Scuola Normale potranno coordinarsi al fine di indire nel medesimo giorno le elezioni dei rappresentanti degli allievi della Scuola, della Scuola Universitaria Superiore IUSS e della Scuola Normale Superiore nell'ambito del Consiglio di amministrazione federato.

Art. 52

(Funzionamento del Consiglio di amministrazione federato)

1. Le modalità di elezione del Presidente del Consiglio di amministrazione federato e di funzionamento dell'organo sono disciplinate dall'art. 21, comma 5, dello Statuto.



REGOLAMENTO GENERALE

Art. 53

(Commissioni e gruppi di lavoro)

1. Il Consiglio di amministrazione federato può disporre l'istituzione di commissioni permanenti e non, nonché di gruppi di lavoro, al fine di assicurare una più approfondita istruttoria degli affari di sua competenza e formulare proposte di delibera su specifici argomenti.
2. Il Consiglio di amministrazione federato provvede alla nomina dei membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro affidandone la presidenza ad uno di essi.
3. Le commissioni temporanee si intendono automaticamente sciolte con l'ultimazione del mandato alle medesime conferito.
4. La partecipazione alle Commissioni e gruppi di lavoro è sempre a titolo gratuito.

Art. 54

(Responsabilità dei membri del Consiglio)

1. I membri del Consiglio di amministrazione federato sono responsabili in solido per dolo o colpa grave delle spese deliberate in eccedenza rispetto ai fondi disponibili e per danni economici arrecati alla Scuola a causa di inosservanza di disposizioni di carattere legislativo statutario e regolamentare, salvo che abbiano fatto rilevare a verbale il proprio dissenso motivato.
2. Sono personalmente responsabili i consiglieri che pongano in essere attività che non siano state deliberate dal Consiglio di amministrazione federato.
3. Sono inoltre personalmente responsabili per i danni arrecati agli Atenei federati derivanti dalla diffusione di atti o fatti di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Sezione IV

IL COLLEGIO DEI REVISORI FEDERATO

Art. 55

(Funzioni e Competenze)

1. Al Collegio dei revisori dei conti spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile della Scuola e degli altri Atenei federati.
2. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dalla normativa vigente e dal "Regolamento di amministrazione finanza e contabilità".
3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione federato assistono uno o più componenti del Collegio dei Revisori con diritto di far inserire a verbale eventuali osservazioni.

Sezione V - NUCLEO DI VALUTAZIONE FEDERATO

Art. 56

(Composizione e competenze)

1. Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, il Nucleo di valutazione federato è l'organo collegiale della Scuola e degli altri Atenei federati che provvede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Al Nucleo sono altresì attribuite, in raccordo con l'attività dell'A.N.V.U.R., le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale al fine di promuovere negli Atenei federati il merito ed il miglioramento delle performance organizzative ed individuali. Tale attività viene svolta con l'integrazione e la collaborazione dei Direttori/Segretario generali.
3. La composizione, le modalità di nomina e di funzionamento sono stabilite dall'art. 24 dello Statuto.



REGOLAMENTO GENERALE

Art. 57

(Elezione del rappresentante degli allievi della Scuola nel Nucleo di Valutazione Federato)

1. Almeno trenta giorni e non oltre sessanta giorni prima dalla data di decorrenza del mandato spettante alla Scuola, ovvero entro sette giorni dalla cessazione anticipata per qualsiasi causa intervenuta del rappresentante della Scuola, il Rettore della Scuola, con proprio decreto pubblicato sull'Albo on-line della Scuola, indice le elezioni per il rinnovo della carica di rappresentante degli allievi della Scuola nel Nucleo di Valutazione Federato.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta agli allievi dei corsi Phd ed agli allievi ordinari di I e II livello.
3. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto e risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.
4. Nel caso in cui al primo scrutinio non si raggiungano i quorum definiti nel terzo comma del presente articolo, si procede ad ulteriori scrutini.

Art. 58

(Presidente)

1. Il Presidente del Nucleo di Valutazione federato è indicato dai Rettori/Direttore e scelto dagli stessi tra i tre membri esperti di cui all'art. 24, comma 2, lettera b, dello Statuto.
2. Il Presidente rappresenta il Nucleo e cura i rapporti con gli organi degli Atenei federati, con il Ministero competente e con altri organismi pubblici e privati interessati al sistema della valutazione. Definisce l'ordine del giorno delle sedute e ne dirige i lavori. Vigila sull'attuazione delle delibere ed esercita tutte le altre attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del Nucleo.

Art. 59

(Organizzazione dei lavori)

1. Il Nucleo di Valutazione definisce ogni anno il calendario delle riunioni; le sue modalità di funzionamento sono previste in apposito regolamento.

Art. 60

(Supporto amministrativo e spese di funzionamento)

1. La Scuola garantisce i mezzi necessari per il funzionamento del Nucleo di Valutazione nonché l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti.

Sezione VI

DIRETTORE GENERALE

Art. 61

(Il Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale svolge le funzioni previste dall'art. 25 dello Statuto.
2. È responsabile della legittimità delle deliberazioni degli organi di governo, salvo che queste non siano adottate, con adeguata motivazione, contro il suo parere. A tal fine, egli è tenuto a formulare rilievi di legittimità in merito alle delibere che stanno per essere adottate e di cui sia a conoscenza.
3. Il Direttore Generale, con atto scritto e motivato, può delegare alcune delle competenze comprese nelle proprie funzioni a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate.



REGOLAMENTO GENERALE

TITOLO II

CAPO I

SENATO ACCADEMICO, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO, CONSIGLI DELLE CLASSI ACCADEMICHE: REGOLE COMUNI DI FUNZIONAMENTO

Art. 62

(Calendario delle sedute)

1. Il Senato accademico e i Consigli delle Classi accademiche, si riuniscono, in seduta ordinaria, secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno solare rispettivamente dal Rettore e dai Presidi, con funzioni di Presidente dell'organo.
2. Il Consiglio di amministrazione federato si riunisce secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 6, dello Statuto.
3. Il Senato accademico e i Consigli delle Classi accademiche possono essere convocati, in seduta straordinaria, quando:
 - a) il Rettore o i Presidi ritengano che circostanze urgenti richiedano la convocazione indifferibile, rispettivamente, del Senato accademico o del Consiglio delle classi accademiche.
 - b) almeno un terzo dei componenti avanzi motivata richiesta scritta al Presidente; in quest'ultimo caso l'organo dovrà essere convocato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione federato, i Consigli delle Classi accademiche, di seguito sono denominati "organo".

Art. 63

(Poteri del Presidente dell'organo)

1. Il Presidente dell'organo:
 - a) convoca e presiede l'organo, fissando l'ordine del giorno della seduta; il Presidente del Consiglio di amministrazione federato formula l'ordine del giorno congiuntamente con i Rettori/Direttore degli Atenei federati;
 - b) riconosce la validità della seduta e la dichiara aperta, rinviandola in caso contrario;
 - c) con il consenso dei componenti, può ritirare all'inizio della seduta argomenti previsti all'ordine del giorno e può proporre di variarne l'ordine di trattazione;
 - d) può introdurre nuovi argomenti all'ordine del giorno purché al momento della decisione siano concordi i componenti presenti dell'organo;
 - e) dirige e modera i lavori, e dichiara chiusa la discussione quando ritiene che l'argomento sia stato adeguatamente dibattuto e comunque una volta verificato che tutti gli iscritti a parlare siano intervenuti sull'argomento;
 - f) pone in votazione le proposte di delibera e proclama, al termine delle votazioni, l'esito delle stesse;
 - g) firma il processo verbale insieme al segretario.

Art. 64

(Convocazione e ordine del giorno)

1. La convocazione indica il giorno, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.
2. La proposta di uno o più punti da inserire all'ordine del giorno può essere avanzata da ciascuno dei componenti mediante richiesta fatta pervenire al Presidente almeno sette giorni prima della data stabilita per la seduta.
3. La convocazione deve essere trasmessa per via telematica, di norma almeno cinque giorni prima della seduta, mediante il servizio di posta elettronica, ai componenti dell'organo; è inoltre pubblicata sul sito web della Scuola nella sezione intranet dedicata agli organi. La convocazione del Consiglio di amministrazione federato recante il giorno, il luogo e l'ora della seduta nonché l'ordine del giorno è trasmessa dal Presidente via posta elettronica ai componenti dell'organo di norma almeno sette giorni prima della seduta ed è



REGOLAMENTO GENERALE

pubblicata nella sezione intranet dei siti istituzionali della Scuola e degli Atenei federati per quanto concerne il Consiglio di amministrazione federato.

4. In caso di urgenza, la convocazione può essere trasmessa per via telematica fino a ventiquattro ore prima della seduta.

5. Almeno due giorni lavorativi prima della riunione le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono rese disponibili ai componenti dell'organo tramite pubblicazione sul sito web della Scuola e degli Atenei federati.

Art. 65

(Proposta di deliberazione)

1. Le proposte di deliberazione sono elaborate e trasmesse alla Segreteria Organi dal soggetto responsabile del procedimento, che ne ha curato l'istruttoria, e vistate dal Direttore Generale e devono contenere:

- a) l'indicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari presupposto della decisione dal punto di vista della legittimità;
- b) le considerazioni di merito e di opportunità a sostegno della deliberazione;
- c) la proposta di dispositivo adeguatamente articolata e, in caso di argomenti che implicino impegni di spesa, la disponibilità in bilancio con l'indicazione del Centro di Responsabilità/Unità analitica/Progetto su cui va a gravare la spesa.

Art. 66

(Validità e verbale delle sedute)

1. Le sedute degli organi possono svolgersi per audio conferenza, videoconferenza o in modalità telematiche comuni agli Atenei federati. In tal caso occorre verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando in modo certo, tutti i partecipanti e assicurandosi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, ovvero in caso di sua assenza dalla sede, nel luogo dove si trova il segretario.

2. Le sedute dell'organo sono riservate salvo che il Presidente disponga diversamente.

3. Le sedute dell'organo sono valide se tutti i componenti sono stati regolarmente convocati, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, e se sono presenti almeno la metà più uno dei medesimi; tale quorum deve sussistere per tutto lo svolgimento della seduta.

4. In ogni momento è possibile la verifica, anche su richiesta, della sussistenza del numero legale. Qualora, a seguito della verifica non risulti il numero legale, il Presidente sospende la seduta per non più di trenta minuti, al termine dei quali rinnova l'appello e, qualora perduri la mancanza del numero legale, aggiorna la seduta.

5. Di ogni seduta è redatto il verbale, anche con l'ausilio di registrazioni, ed esso contiene le deliberazioni, e, nel caso di discussioni l'elenco degli intervenuti e, in forma sintetica, gli interventi rilevanti ai fini della deliberazione stessa. Gli eventuali interessati possono fornire il testo integrale del loro intervento da allegare al verbale. Le modalità di redazione del verbale delle sedute del Consiglio di amministrazione federato e le relative regole sono a cura dell'ateneo di appartenenza del segretario verbalizzante.

6. Il verbale viene portato in approvazione, di norma, nella seduta successiva. In casi di necessità stralci di verbale possono essere approvati prima della conclusione della seduta in corso. In sede di approvazione possono essere apportate al verbale solo precisazioni che non alterino la sostanza delle deliberazioni assunte.

7. Il verbale contiene inoltre l'esito delle votazioni e, ove ritenuto opportuno, le modalità di svolgimento delle stesse. A richiesta dei componenti dell'organo possono essere indicati i nominativi dei contrari, dei favorevoli e degli astenuti e le "dichiarazioni di voto a verbale" specificatamente richieste.

8. I verbali delle sedute sono pubblici, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalla normativa vigente, ed inseriti sul sito web della Scuola nella sezione intranet dedicata agli organi. Del contenuto delle deliberazioni è assicurata la comunicazione all'interno ed all'esterno della Scuola. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della Direzione Generale.



REGOLAMENTO GENERALE

Art. 67 **(Deliberazioni)**

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvi i casi per i quali la normativa nazionale, lo Statuto e i regolamenti della Scuola stabiliscano una maggioranza qualificata; esse sono immediatamente esecutive. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'organo. Gli astenuti sono considerati ai fini del numero legale ma non per il calcolo della maggioranza.
2. Nel numero legale non sono computati coloro che dichiarino, prima di una votazione, di doversi astenere per interesse privato nelle materie trattate.

Art. 68 **(Adozione di un Decreto d'urgenza del Rettore per le competenze del Senato e del Consiglio di amministrazione)**

1. In casi di particolare urgenza, laddove le circostanze contingenti non consentano lo svolgimento di una seduta ordinaria neppure tramite audio, videoconferenza o modalità telematica, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione federato possono assumere eccezionalmente, tramite la posta elettronica, una decisione che il Rettore, come previsto dall'art. 19 comma 5 lettera f) dello Statuto, traduce in un apposito decreto urgente che sarà sottoposto per la ratifica nella seduta ordinaria immediatamente successiva dell'organo collegiale.
2. Quanto sopra si considera applicabile anche alla Giunta d'Istituto in presenza del medesimo presupposto di particolare urgenza e con la medesima procedura di adozione del provvedimento d'urgenza ad opera del Direttore di Istituto, come previsto dall'art. 19 comma 3 lettera a) del presente Regolamento, e con sottoposizione per la ratifica nella seduta ordinaria immediatamente successiva dell'organo collegiale.

Art. 69 **(Modalità' di voto)**

1. Le votazioni degli organi avvengono per alzata di mano, per appello nominale o tacitamente, salvo che uno dei presenti richieda che si proceda mediante votazione espressa.
2. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni che riguardano le elezioni di persone, le elezioni mediante scheda nonché le altre deliberazioni per le quali la segretezza del voto venga richiesta dal Presidente o dalla maggioranza dei presenti.

Art. 70 **(Comunicazioni, mozioni ed emendamenti)**

1. Il Presidente dell'organo provvede, secondo l'ordine del giorno, a rendere note eventuali comunicazioni ai componenti sulle quali non si apre la discussione. Ai presenti è data la facoltà, successivamente al Presidente, di fornire a loro volta delle comunicazioni.
2. Ciascun componente può presentare emendamenti, mozioni e proposte alternative alle proposte di deliberazione presentate dal Presidente dell'organo. Può, altresì, chiedere l'inserimento a verbale di dichiarazioni riguardanti l'argomento in discussione.
3. Nel caso di emendamenti su proposte di deliberazione la votazione avviene, nell'ordine, sugli emendamenti proposti e quindi sull'intero testo. Il Presidente dispone l'ordine degli emendamenti.

Art. 71 **(Norma generale di rinvio)**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle predette disposizioni si rinvia allo Statuto ed alle norme dell'ordinamento universitario ed alla normativa nazionale.
2. Le disposizioni contenute nel presente Capo sono applicabili anche per il funzionamento di altri organi che non si sono dotati di autonoma regolamentazione.



REGOLAMENTO GENERALE

TITOLO III

CAPO I - REGOLE ELETTORALI

Art. 72

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano a tutte le operazioni elettorali indette all'interno della Scuola.
2. Le categorie, indicate negli articoli seguenti, che compongono il corpo elettorale sono individuate di volta in volta sulla base di specifiche disposizioni regolamentari e statutarie in relazione alla rappresentanza da eleggere nei diversi organi.

Art. 73

(Principi generali)

1. Le elezioni si tengono all'interno dei locali della Scuola per un numero di ore consecutive non inferiore a otto. Per motivi di opportunità ed economicità, nella stessa tornata elettorale possono tenersi le elezioni di diverse categorie e di diversi organi della Scuola ovvero degli organi universitari nazionali.
2. In caso di elezioni non telematiche, il personale della Scuola che si trova in missione nell'interesse dell'amministrazione ha diritto per l'esercizio del voto, a seguito di espressa e preventiva istanza, a raggiungere la sede della Scuola e al rimborso delle spese di viaggio.
3. La Scuola, compatibilmente con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, assicura a tutte le componenti interessate nelle loro espressioni istituzionali e sindacali condizioni paritarie di partecipazione e competizione, compreso il diritto a tenere assemblee in idonei locali.
4. Le votazioni si svolgono nei giorni feriali e non possono tenersi nei periodi di vacanza previsti dal calendario accademico o durante le festività di confessioni religiose riconosciute dallo Stato.

Art. 74

(Elettorato attivo)

1. L'elettorato attivo è definito dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Esso spetta:
 - a) al personale docente ordinario e associato, al personale ricercatore a tempo indeterminato e determinato;
 - b) al personale docente ordinario ed associato e ricercatore a tempo pieno di altro Ateneo che presti la propria attività totalmente a favore della Scuola sulla base di una convenzione stipulata ex art. 6, comma 11 della Legge 240/2010;
 - c) al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale in posizione di comando, distacco, assegnazione temporanea o posizioni equivalenti presso altri Enti;
 - d) ai collaboratori ed esperti linguistici;
 - e) agli allievi dei corsi ordinari di I e II Livello e agli allievi dei corsi PhD, esclusivamente durante il periodo di durata legale del corso di riferimento;
 - f) agli assegnisti di ricerca;
 - g) ai titolari di borse di studio o di ricerca e di contratti di ricerca a vario titolo conferiti, per quanto riguarda le elezioni del Comitato Garante del codice etico.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo altresì:
 - a) i professori ordinari e associati, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, il personale tecnico-amministrativo in regime di aspettativa o per i quali ricorra un'altra causa di sospensione del rapporto ai sensi della normativa vigente;
 - b) i professori ordinari e associati, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato ed il personale tecnico-amministrativo in congedo per le ipotesi contemplate dalla normativa vigente.
3. L'elettorato attivo non spetta al Direttore Generale.
4. A fini elettorali, anche con riferimento all'art. 42, i collaboratori ed esperti linguistici sono inseriti nelle liste del personale tecnico-amministrativo.
5. I requisiti indicati nei commi precedenti devono essere posseduti alla data in cui si tengono le votazioni e mantenuti per tutta la durata delle votazioni.



REGOLAMENTO GENERALE

Art. 75

(Elettorato passivo)

1. L'elettorato passivo è definito dalla legge e in mancanza dallo Statuto e dal presente Regolamento. Esso spetta ai titolari dell'elettorato attivo con le seguenti esclusioni:
 - a) gli appartenenti al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo che siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale;
 - b) il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, in posizioni di comando, distacco, assegnazione temporanea o posizioni equivalenti presso altri Enti;
 - c) gli assegnisti di ricerca qualora ricorra una causa di sospensione del rapporto;
 - d) i titolari di borse di studio o di ricerca e di contratti di ricerca a vario titolo conferiti, per quanto riguarda le elezioni del Comitato Garante del codice etico, qualora ricorra una causa di sospensione del rapporto;
 - e) gli appartenenti alle categorie di personale di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'art. 74.
2. L'elettorato passivo è riconosciuto ai ricercatori a tempo determinato ed al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato anche qualora la durata del contratto sia inferiore a quella del mandato di rappresentante della rispettiva categoria. In tal caso alla scadenza del contratto l'eletto decade e si procede a nuove elezioni.
3. I requisiti per l'elettorato passivo debbono essere posseduti alla data in cui si tengono le votazioni e per gli eletti mantenuti per tutta la durata del mandato.
4. La perdita anche temporanea dell'elettorato passivo determina l'aggiornamento delle liste elettorali e, successivamente all'elezione, la decadenza dell'eletto e la necessità di procedere a nuove elezioni. Nell'ipotesi di congedo parentale (ivi compreso il periodo di congedo obbligatorio per maternità) il mandato risulta sospeso sino al termine del congedo.

Art. 76

(Liste elettorali)

1. Le liste elettorali, con gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, sono definite entro 7 giorni dalla data di indizione delle elezioni secondo i requisiti stabiliti all'art. 74 e 75 e sono rese pubbliche mediante la pubblicazione sull'Albo on-line della Scuola. Gli elenchi dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo sono riferiti alla data in cui si terranno le votazioni relative al primo scrutinio.
2. Le liste elettorali possono essere aggiornate per cause sopravvenute non oltre cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni con decreto del Decano, ovvero del Rettore o del Direttore di Istituto ove questi indicano le elezioni.
3. Successivamente all'adozione dell'atto di aggiornamento di cui al comma precedente:
 - ogni variazione in aumento del corpo elettorale (nuova assunzione, trasferimento, ecc.) non produce effetti sugli elenchi dell'elettorato attivo;
 - ogni variazione in diminuzione del corpo elettorale (cessazione, trasferimento, dimissioni, ecc.) produce effetti sugli elenchi dell'elettorato attivo;
 - l'eventuale passaggio di categoria di un soggetto appartenente al corpo elettorale non produce effetti sugli elenchi dell'elettorato attivo.
4. L'eventuale rettifica di errori materiali delle liste è ammessa sino a conclusione delle votazioni.
5. Eventuali indebite esclusioni o inclusioni dalle liste elettorali devono essere segnalate non oltre cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni alla Commissione elettorale, da qualunque membro del corpo elettorale o da chiunque si ritenga illegittimamente escluso. Le eventuali indebite esclusioni o inclusioni potranno essere sanate, a seguito di parere motivato della Commissione elettorale, dal Decano, ovvero dal Rettore ove questi indica le elezioni come previsto dal regolamento. Si procede alla pubblicazione degli elenchi aggiornati sull'albo on-line della Scuola.



REGOLAMENTO GENERALE

Art. 77

(Incompatibilità ed esercizio del diritto di opzione)

1. Le cause di incompatibilità delle cariche sono disciplinate dalla legge e dall'art. 55 dello Statuto.
2. Gli allievi non possono rivestire di norma contemporaneamente più cariche rappresentative negli organi collegiali della Scuola.
3. Nel caso in cui l'eletto si trovi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad informarne il Rettore, ovvero il Decano ove questi indica le elezioni secondo il regolamento, e quindi ad eliminarla, entro un congruo termine non superiore in ogni caso a cinque giorni, decorrenti dalla comunicazione dei risultati al corpo elettorale, optando per la titolarità di una delle cariche. Qualora l'interessato non vi provveda, il Rettore ovvero il Decano, lo dichiara decaduto dalla carica assunta anteriormente.
4. Alle dimissioni dell'eletto dall'ulteriore carica incompatibile ovvero alla dichiarazione di decadenza per incompatibilità conseguono gli adempimenti di cui all'art. 94.

Art. 78

(Votazioni e preferenze esprimibili)

1. All'atto di indizione delle elezioni viene fissata la data e il luogo delle votazioni (primo scrutinio e successivi), se del caso anche per gli eventuali ballottaggi. Per motivi di opportunità ed economicità nella stessa tornata elettorale possono tenersi le elezioni di rappresentanti di differenti categorie in più organi collegiali della Scuola, alle quali può essere preposto un unico Seggio elettorale.
2. Il voto è libero, personale e segreto. La violazione della libertà, della personalità e della segretezza del voto costituisce illecito disciplinare.
3. È vietato introdurre nella cabina elettorale telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare le operazioni di voto. La violazione di tale divieto costituisce illecito disciplinare.
4. Qualora una categoria di elettori debba eleggere più di due rappresentanti nel medesimo organo, ogni elettore appartenente alla categoria può esprimere un numero di preferenze minore di uno rispetto al numero dei rappresentanti da eleggere.

Art. 79

(Appartenenza del votante a più categorie elettorali)

1. Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di una categoria di elettori cui spetta l'elezione di proprie rappresentanze nello stesso organo. Ove tale circostanza si verifichi l'elettore appartiene alla categoria di più recente acquisizione.
2. Anche in deroga al secondo periodo del comma precedente, qualora un elettore sia contemporaneamente titolare di un assegno di ricerca e allievo PhD della Scuola esercita il diritto di voto nell'ambito di quest'ultima categoria.
3. Qualora un medesimo soggetto rivesta contemporaneamente più di una carica, non oggetto di incompatibilità, cui è associato un diritto di voto nella stessa elezione, può esprimere un solo voto dichiarando la carica in forza della quale lo esprime. Tale dichiarazione deve essere resa all'attenzione del Seggio elettorale (d'ora innanzi denominato anche semplicemente Seggio), al momento dell'esercizio del diritto di voto. Ove, a seguito della dichiarazione, resti priva di voto una carica rappresentativa si procede alla nomina di un apposito rappresentante per l'esercizio del diritto di voto.

Art. 80

(Disponibilità all'elezione e candidatura)

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dal presente Regolamento o da altre fonti interne della Scuola, colui che desidera essere eletto comunica, anche nel corso delle assemblee di categoria, la propria disponibilità all'elezione; ciò non impedisce all'elettore di esprimere un voto valido anche a favore di colui che non abbia ritenuto di manifestare anticipatamente la propria disponibilità, salva la possibilità di rinuncia a rivestire la carica qualora risulti eletto.
2. Le disponibilità comunicate all'Ufficio responsabile del procedimento elettorale entro 2 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni sono comunicate a mezzo posta elettronica al corpo elettorale.



REGOLAMENTO GENERALE

3. Nell'ipotesi di rinuncia a rivestire la carica, tale decisione è indirizzata all'Ufficio responsabile del procedimento elettorale entro il giorno successivo la comunicazione dei risultati al corpo elettorale.
4. Qualora si preveda la presenza di candidature, l'elettore esprime un voto valido a favore del candidato e/o candidati.

Art. 81

(Propaganda elettorale)

1. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, la nuova affissione di manifesti di propaganda e l'invio, in qualsiasi forma, di comunicazioni di propaganda all'elettorato. La violazione di tale divieto costituisce illecito disciplinare e può determinare l'annullamento della votazione.

Art. 82

(Voto telematico)

1. Al fine di favorirne la massima partecipazione la Scuola svolge le elezioni, di norma, tramite voto telematico che consente all'elettore di votare attraverso una postazione connessa in rete tramite un'apposita interfaccia web. Resta ferma la possibilità per la Scuola di svolgere le elezioni senza ricorrere alla modalità telematica. Il decreto di indizione delle elezioni o la convocazione dell'organo collegiale indicano le modalità di voto.
2. Le fasi in cui si articola il voto telematico sono essenzialmente tre:
 - I. la prima tesa all'autenticazione del votante tramite l'inserimento di proprie credenziali di accesso (user e password);
 - II. la seconda finalizzata alla selezione del nominativo prescelto (pre-voto), ovvero l'opzione "scheda bianca";
 - III. la terza finalizzata all'espressione del voto.
3. La procedura informatica assicura la segretezza del voto, mantenendo separate le informazioni sul voto da quelle del votante, in modo che non sia possibile ricollegarle se non da parte di quest'ultimo mediante l'uso del "codice di conferma".
4. L'elettore esprime personalmente il proprio voto, pertanto non può cedere ad altri le proprie credenziali, né può lasciare che altri ne vengano a conoscenza. L'uso improprio delle proprie credenziali costituisce illecito disciplinare.
5. Il voto telematico è gestito tramite apposito software; l'amministratore di sistema, appositamente individuato dal Direttore Generale, ha accesso al server mediante password, gestisce il software ed effettua test al fine di verificarne il corretto funzionamento. Al termine di ogni operazione di voto telematica provvede all'esportazione dei dati da sottoporre allo scrutinio dei componenti il Seggio elettorale.

Art. 83

(Voto non telematico)

1. Le elezioni possono svolgersi in modalità non telematica mediante il ricorso al voto elettronico tramite apposite "stazioni di voto", ovvero mediante espressioni di voto rese su supporto cartaceo.
2. Nell'ipotesi in cui le elezioni si svolgano su supporto cartaceo, le schede elettorali dovranno recare sulla parte esterna il timbro della Scuola e la firma del Presidente o di un membro del Seggio elettorale. Nella data ed orario stabiliti per le votazioni l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità e aver apposto la propria firma nell'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, riceve dal Presidente del Seggio la scheda.



REGOLAMENTO GENERALE

Art. 84

(Casi di nullità di voto)

1. In caso di voto espresso su supporto cartaceo, sono dichiarate nulle le schede che:
- a) non offrono possibilità di identificare il candidato prescelto;
 - b) non sono quelle fornite dalla Scuola e vidimate dal Seggio;
 - c) recano segni o alterazioni che manifestano la volontà, da parte dell'elettore, di far riconoscere o annullare il proprio voto.

Art. 85

(Scrutinio dei voti e verbalizzazione)

1. Dichiarate chiuse le operazioni di voto, il Seggio procede alle seguenti operazioni:
- a) in caso di voto espresso su supporto cartaceo, rimette all'ufficio responsabile del procedimento elettorale le schede rimaste inutilizzate, previamente conteggiate e racchiuse in un plico o contenitore sigillato;
 - b) in caso di voto espresso su supporto cartaceo, verifica la corrispondenza fra il numero dei votanti e il numero delle schede impiegate;
 - c) effettua lo scrutinio delle schede votate, previa verifica del raggiungimento del quorum di validità delle elezioni.
2. Esaurite le operazioni di scrutinio viene redatto il verbale, sottoscritto da tutti i componenti, nel quale sono indicati:
- a) i membri del Seggio, il luogo nel quale ha avuto sede, la data e l'ora di apertura e chiusura delle votazioni e delle successive operazioni di scrutinio;
 - b) il numero degli elettori aventi diritto al voto e di quelli che hanno votato;
 - c) il numero delle schede messe a disposizione del Seggio, di quelle votate e di quelle non utilizzate, in caso di voto espresso su supporto cartaceo;
 - d) il numero dei voti validi riportati da ciascun nominativo, il numero delle schede bianche e di quelle dichiarate nulle;
 - e) eventuali accadimenti verificatisi nel corso delle operazioni nonché contestazioni e rilievi che i singoli componenti il Seggio ovvero i singoli elettori hanno chiesto di far risultare a verbale.
- Il materiale di cui sopra è quindi posto in un plico sigillato in corrispondenza della cui chiusura è apposta la firma del segretario verbalizzante ed è archiviato a cura dell'Ufficio responsabile del procedimento elettorale.

Art. 86

(Quorum per la validità delle elezioni in altri organi collegiali)

1. Le elezioni per la designazione delle rappresentanze elettive negli organi collegiali previsti dalle fonti interne della Scuola, ove non diversamente indicato nel presente Regolamento o in altri regolamenti, sono valide se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.
2. Nel caso in cui in una medesima tornata elettorale debbano essere eletti i rappresentanti appartenenti a categorie differenti, seppur nel medesimo organo, il quorum di validità di cui al comma 1 deve intendersi riferito a ciascuna categoria elettiva.
3. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità non sia raggiunto per due tornate elettorali consecutive, il Rettore, ovvero il Decano o il Direttore di Istituto nelle ipotesi in cui questi indicano le elezioni, con proprio decreto pubblicato sull'Albo on-line della Scuola, nell'indire nuove elezioni, può prevedere un diverso quorum ai fini della validità delle stesse.

Art. 87

(Seggio elettorale)

1. Con provvedimento del Direttore Generale è istituito il Seggio elettorale i cui membri sono nominati in modo da assicurare, di norma, la partecipazione di almeno un esponente di tutte le componenti interessate al voto. Per le elezioni dei rappresentanti degli allievi dovrà essere inserito un allievo per categoria di rappresentanza. Per le elezioni indette nell'ambito di ciascun Istituto il Seggio elettorale è istituito con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore di Istituto. La Scuola istituisce appositi elenchi,



REGOLAMENTO GENERALE

distinti per categorie, nei quali sono iscritti coloro che hanno manifestato la propria disponibilità a rivestire la qualifica di membro del Seggio. La nomina pertanto sarà effettuata, con il criterio di rotazione, all'interno di detti elenchi, previa disponibilità dell'interessato per i giorni in cui si svolgono le votazioni.

2. Ciascun Seggio è composto, di norma, da tre membri, tra cui il Presidente ed il Segretario con funzione verbalizzante, a cui si aggiungono uno o più componenti supplenti. I componenti del Seggio elettorale, intendendosi per tali i componenti effettivi ed i componenti supplenti, non possono far parte della Commissione elettorale.

3. Il Seggio redige un processo verbale di tutte le operazioni effettuate sottoscritto dai componenti.

Art. 88

(Competenze e responsabilità del Seggio elettorale)

1. Il Seggio è responsabile della regolarità e della segretezza delle operazioni di voto.

2. Il Seggio delibera su ogni questione che dovesse insorgere relativamente alle operazioni elettorali in corso. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con prevalenza, nel caso di parità di voti, del voto del Presidente.

3. Il Seggio, all'atto della chiusura delle votazioni, procede immediatamente allo scrutinio e alla formazione delle graduatorie elettorali.

4. Nella formazione delle graduatorie relative ai rappresentanti dei docenti e dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e di ogni altra categoria interessata, a parità di voti risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di ruolo ed a parità di anzianità di ruolo il più anziano di età. Nella formazione delle graduatorie relative ai rappresentanti degli allievi, a parità di voti, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

5. Il Seggio elettorale è responsabile dei conteggi effettuati e dei voti attribuiti.

6. Il Presidente è tenuto a far registrare nel processo verbale relativo alle operazioni effettuate eventuali dichiarazioni, osservazioni, riserve formulate dai componenti il Seggio ovvero dai singoli elettori, purché obiettivamente rilevanti rispetto alle operazioni in corso, anche al fine della valutazione dei reclami da parte della Commissione elettorale.

Art. 89

(Proclamazione degli eletti)

1. Al termine delle operazioni di scrutinio il Seggio, tramite l'ufficio responsabile del procedimento elettorale, rende noti i risultati al corpo elettorale, mediante apposita comunicazione, e provvede, contestualmente, a trasmettere il processo verbale al Rettore, ovvero al Decano o al Direttore di Istituto nelle ipotesi in cui questi indicano le elezioni, il quale, decorso il termine perentorio per la presentazione di eventuali reclami ai sensi dell'art. 91 con proprio decreto pubblicato sull'Albo on-line della Scuola, approva i risultati, proclama gli eletti e li nomina nella carica rappresentativa.

Art. 90

(Commissione elettorale)

1. Per le elezioni disciplinate dal presente Regolamento è istituita un'unica Commissione elettorale, la quale, composta da quattro membri, tra cui il Presidente, scelti fra il personale docente, ricercatore anche a tempo determinato, tecnico-amministrativo anche a tempo determinato e gli allievi della Scuola, viene nominata con decreto del Rettore pubblicato sull'Albo on-line della Scuola, e resta in carica due anni. Il decreto di nomina della Commissione indica uno o più componenti supplenti per ciascuna categoria. I componenti della Commissione sono nominati in modo da assicurare, di norma, la partecipazione di almeno un docente, un ricercatore, un tecnico-amministrativo ed un allievo. In caso di dimissioni di un componente o di perdita delle condizioni di appartenenza alla categoria interessata subentrano i rispettivi componenti supplenti.

2. I componenti della Commissione elettorale, intendendosi per tali i componenti effettivi ed i componenti supplenti, non possono far parte del Seggio elettorale.



REGOLAMENTO GENERALE

3. La Commissione riceve segnalazioni in merito ad indebite inclusioni o esclusioni dagli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, ed è competente in materia di reclami elettorali secondo quanto previsto dall'art. 91.

4. La Commissione può esprimere pareri non vincolanti rivolti al Seggio elettorale, al Decano, al Rettore o al Direttore di Istituto in ordine a qualsiasi aspetto della procedura elettorale.

Art. 91

(Reclami)

1. È ammesso reclamo alla Commissione elettorale della Scuola avverso:

- le operazioni di voto e di scrutinio;

- i risultati elettorali indicati nel verbale del Seggio elettorale.

2. Sono legittimati a proporre reclamo gli elettori che hanno partecipato alle votazioni stesse, nel termine perentorio di tre giorni lavorativi dalla comunicazione indirizzata su iniziativa del Seggio elettorale all'elettorato ed avente ad oggetto i risultati delle elezioni.

3. La Commissione elettorale valuta gli elementi istruttori e, ove lo ritenga necessario, procede all'audizione del ricorrente, degli eventuali controinteressati, del Presidente e dei componenti del Seggio elettorale e di chiunque ritenga necessario.

4. La Commissione elettorale decide in via definitiva entro tre giorni lavorativi dalla data di protocollazione del reclamo, dandone notizia all'interessato e disponendo i provvedimenti eventualmente necessari, che sono adottati con decreto del Rettore, ovvero del Decano ove previsto dal regolamento da emanarsi entro i tre giorni lavorativi successivi. Nell'ambito delle elezioni per la nomina del Rettore i provvedimenti sono adottati con decreto del Decano.

5. In mancanza di reclami il Rettore, ovvero il Decano o il Direttore di Istituto nelle ipotesi in cui questi indicano le elezioni, provvede alla proclamazione degli eletti mediante apposito decreto.

Art. 92

(Annullamento delle elezioni)

1. Il Rettore, anche su proposta e comunque previo parere del Decano o del Direttore di Istituto e della Commissione elettorale, in caso di gravi e accertate violazioni della disciplina elettorale che abbiano impedito la libera ed eguale espressione della volontà del corpo elettorale, può annullare il procedimento elettorale o la singola votazione con proprio provvedimento pubblicato sull'albo on-line della Scuola.

2. Per le elezioni del Rettore, il Decano della Scuola, previo parere della Commissione elettorale, in caso di gravi e accertate violazioni della disciplina elettorale che abbiano impedito la libera ed eguale espressione della volontà del corpo elettorale, può annullare il procedimento elettorale o la singola votazione con proprio provvedimento pubblicato sull'albo on-line della Scuola.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Rettore, ovvero il Decano ove previsto, indice nuove elezioni o una nuova votazione entro sette giorni dal proprio decreto.

Art. 93

(Elezioni delle rappresentanze nel CNSU, CUN, RSU)

1. Le elezioni per l'individuazione delle:

- rappresentanze degli studenti dei corsi di Laurea Magistrale istituiti dalla Scuola tramite la stipula di convenzioni con altre Università italiane e straniere e delle rappresentanze dei allievi Ph.D nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari - CNSU;

- rappresentanze del personale docente e ricercatore e del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio Universitario Nazionale - CUN;

- rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU (per il personale tecnico-amministrativo);

sono indette dal Ministero competente e per le RSU dalle Associazioni sindacali rappresentative, e pertanto regolate secondo la normativa vigente.



REGOLAMENTO GENERALE

Art. 94

(Mandato e sostituzioni)

1. Salvo che non sia diversamente previsto, gli eletti sono nominati con decreto del Rettore, pubblicato sull'Albo on-line della Scuola, e rimangono in carica secondo quanto disposto dallo Statuto e dai regolamenti. Il mandato decorre dalla data di adozione del decreto di nomina, salvo che sia ivi diversamente indicato, e ha efficacia sino all'esaurimento del termine ordinario di durata.
2. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
3. In caso di rinuncia alla nomina o di dimissioni dalla carica o dal servizio o di trasferimento in altra sede o di qualsiasi altra causa di decadenza sono indette elezioni suppletive per la restante parte del mandato da espletare. Nel periodo intercorrente tra la data della decadenza e la data della nomina del nuovo componente, la carica è ricoperta mediante scorrimento della graduatoria relativa alla elezione del componente decaduto.
4. Le regole di cui al comma precedente non si applicano alle cariche di Rettore, Preside e Direttore di Istituto, per le quali si procede a elezioni per l'intera durata del mandato. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina del nuovo Rettore, Preside, Direttore di Istituto le funzioni sono svolte dal relativo Decano.

Art. 95

(Termini procedimenti elettorali)

1. Ove ricorrano straordinari e obiettivi motivi d'urgenza, i termini previsti dal presente Regolamento ad eccezione di quelli previsti in tema di reclami, possono essere ridotti con Decreto del Rettore.
2. Tutti i termini del presente Regolamento sono ordinatori, salvo quelli espressamente indicati come perentori.

Art. 96

(Approvazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo on-line della Scuola. Alla medesima regola soggiacciono le successive modifiche ed integrazioni.